

CRON. 1664/18
REP. 397/18

proc.n.25/2018 R.G.Es

TRIBUNALE CIVILE DI PALMI
ESECUZIONE MOBILIARE

IL G.O.T. dott. Giovanni Dominici –in funzione di Giudice dell'Esecuzione
Letti gli atti e vista l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt.615 II
comma c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, proposta da
Comune di San Ferdinando , cod.fisc. 8200204804,in persona del Sindaco Legale
rappresentante pro tempore, avverso la procedura esecutiva presso terzi promossa da
Società Baglione Piante, persona del legale rappresentante pro tempore,
cod.fisc.02420330793 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03 maggio 2018
2018 ;

CONSIDERATO CHE

L'opponente eccepisce l'improcedibilità dell'azione esecutiva, avendo omesso il creditore
precedente, in violazione della norma di legge di cui all'art.14 del Decreto Legge n.669 del
1996, di notificare all'ente debitore , il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza resa dal
Tribunale di Palmi a seguito del giudizio ex art.700 introdotto dalla società creditrice
nonchè l'atto di precetto;

i motivi di doglianza non appaiono, ad una sommaria cognizione tipica della presente fase
processuale, sorretti dal requisito del *fumus boni iuris* ,e , pertanto, non può accogliersi
l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall'opponente, per i motivi di
seguito specificati;

E' noto che, ai sensi dell'art.669 duodecies c.p.c."----- *l'attuazione delle misure
cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt.491 e seguenti in
quanto compatibili"*

Il richiamo della norma agli artt.491 e ss. esclude l'applicabilità delle norme relative alla
notificazione del titolo esecutivo e del precetto nonché delle norme generali sulle modalità
dell'espropriazione forzata di cui agli artt.483-490 c.p.c.; la mancata previsione del
richiamo alle norme sulla notificazione del titolo esecutivo risponde alla necessità che
l'attuazione avvenga con maggiore celerità rispetto ai tempi richiesti per l'attuazione di
una sentenza di condanna, attribuendo in modo inequivoco alla natura di esecuzione
forzata speciale all'attuazione delle misure cautelari.

P.Q.M.

- Visto l'art.624 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione della la procedura esecutiva;



-Invita le parti che vi hanno interesse a introdurre la causa di merito relativa all'opposizione nelle forme previste dal codice di rito , come novellato dalla legge 52/2006 ,davanti al Tribunale di Palmi entro il termine perentorio di giorni 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Visto il titolo esecutivo allegato dal creditore procedente , costituito dall'ordinanza resa dal Tribunale di Palmi all'esito del giudizio ex art.700 c.p.c. n.1291/2017 R.G.

Visto l'atto di pignoramento presso terzi regolarmente notificato all'ente debitore ed al terzo pignorato

Vista la dichiarazione positiva resa dal terzo Ubi Banca Carime Spa ;

ASSEGNA

A Società BAGLIONE PIANTE srl, in persona del legale rappresentante la somma di €.165.258,69, oltre interessi come da titolo dal dovuto al soddisfo ;

All'avv. Sdanganelli Antonello, cod.fisc.SDNNNL60T13F888L, in qualità di procuratore distrattario le spese ed i compensi relativi alla presente procedure, quantificate in complessive €.3192,32, di cui €. 247,32 per spese vive ed €.2945,00 a titolo di compensi professionali relativi alla presente procedura, oltre, iva ,cpa ,rimborso spese generali, le spese di registrazione della presente professionali ordinanza, nonché di notifica ed estrazione copia conforme della stessa

ORDINA

A Ubi Banca Carime spa di pagare al creditore procedente ed all'avvocato distrattario le somme sopra assegnate

Dichiara estinta la procedura esecutiva.

Si comunichi

Palmi 18.09.2018

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Giovanni Dominici

